



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 15 del 25 novembre 2023 – Disposizioni in materia di Commissione Permanente per lo Sviluppo Demografico

Legge ordinaria n. 15/23 del 25 novembre 2023, disposizioni in materia di Commissione Permanente per lo Sviluppo Demografico

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 (Definizione)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione Permanente per lo Sviluppo Demografico (da qui in poi “Commissione”).
2. La Commissione valuta le azioni necessarie all’espansione demografica della Repubblica, conseguentemente ne dispone e ne sovrintende l’attuazione.

Art. 2 (Partecipazione)

Tutti I cittadini in possesso dei diritti politici possono prendere liberamente parte alle riunioni e alle sedute della Commissione.

Il ruolo di membro della Commissione, ai fini dell’applicazione di ogni disposizione di legge o di disposizioni equivalenti, non è da intendersi come pubblico incarico o carica pubblica.

Per l’applicazione di questo articolo anche chi ha i diritti politici sospesi a norma della Legge n. 9/21 può prendere liberamente parte ai lavori della Commissione.

Art. 3 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo coordina l’attuazione delle iniziative varate dalla Commissione.

Il Comitato Esecutivo della Commissione è diretto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che presiede di diritto anche la Commissione, e formato dal Ministro degli Interni, dal Ministro della Cultura e dal Ministro dello Sport e delle Attività Ludiche.

Art. 4 (Rapporti tra Comitato Esecutivo e Commissione)

I membri del Comitato Esecutivo partecipano a tutte le riunioni e a tutte le sedute della Commissione. Al Comitato Esecutivo non è precluso il diritto di voto nelle decisioni della Commissione.